



N.R.G. 1068/2017

SENT. N.

CRON. N.

SENT. n. 26  
 R.G. n. 1068/17  
 DEP. il 12 GEN 2019  
 CRON. n. 146/19  
 REP. n. 29/19  
 OGGETTO: FUSCIRC - D.S. N.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA**  
**SEZIONE CIVILE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

Il Giudice di Pace, Dott. Andrea Mario Busca, ha pronunciato la seguente \_\_\_\_\_

**SENTENZA**

nella causa n. 1068 R.G. 2017, promossa da \_\_\_\_\_

, nato

residente \_\_\_\_\_, ai fini del presente procedimento rappresentato  
e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_

come da delega a margine dell'atto di

citazione \_\_\_\_\_

*-attore-*

nei confronti di

residente \_\_\_\_\_, ai fini del presente procedimento rappresentata e  
difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_

, come da delega a margine della comparsa

di costituzione e risposta \_\_\_\_\_

*-convenuta -*

nonché di

difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_

elettivamente domiciliata

come da delega in calce alla

comparsa di costituzione e risposta \_\_\_\_\_

-convenuta-

**Oggetto:** risarcimento sinistro stradale. \_\_\_\_\_

Posta in decisione all'udienza del 29.10.2018 sulle conclusioni di seguito specificate:

conclusioni per l'attore: come da note conclusive depositate all'udienza 29.10.2018 (vedasi fotocopia allegata); \_\_\_\_\_

conclusioni per la convenuta: \_\_\_\_\_ : come da note conclusive depositate all'udienza 29.10.2018 (vedasi fotocopia allegata); \_\_\_\_\_

conclusioni per la convenuta: \_\_\_\_\_ : come da memoria conclusiva depositata all'udienza 29.10.2018 (vedasi fotocopia allegata) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## MOTIVAZIONE

---

Con atto di citazione regolarmente notificato in data \_\_\_\_\_ /, l'attore \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ –nella rispettiva qualità di proprietaria e conducente dell'autovettura \_\_\_\_\_, e di Compagnia Assicuratrice della stessa per la RCA- onde vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorsogli in data \_\_\_\_\_, mentre, durante l'attraversamento della Via A. Costa, in Novara, sulle strisce pedonali poste in corrispondenza di L.go Don Minzoni, alla guida della propria bicicletta, veniva urtato dal veicolo guidato dalla convenuta. \_\_\_\_\_

In data 22.05.2017 si è costituita in giudizio la \_\_\_\_\_, integralmente contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto della domanda; in data 29.05.2017 si è costituita anche \_\_\_\_\_, aderendo alla posizione della convenuta. Concessi da questo Giudice termini per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c., ed ammessi i mezzi di prova dell'interrogatorio formale della convenuta e della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 19.02.2018 la sig.ra Savio ha reso l'interrogatorio e il Giudice ha disposto l'acquisizione della relazione di accertamento redatta dalla Polizia Locale di Novara. In data 4.06.2018 è stata depositata CTU medico-legale. \_\_\_\_\_

Alla successiva udienza del 10.09.2018, il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 29.10.2018, con termine fino all'udienza stessa per il deposito di note conclusive. \_\_\_\_\_

Queste essendo le premesse fattuali del presente procedimento, nel merito la domanda attorea deve essere respinta. \_\_\_\_\_

Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui *“la presunzione di colpa concorrente, pur nell'ambito interpretativo dell'art. 2054 co 2 c.c., postula il carattere sussidiario della presunzione di*



*pari responsabilità, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro*". (cfr. Cass. 21130/2013; Cass. 124/2016 e, da ultimo, Cass. - sez. III civile - sentenza n. 3696 del 15-02-2018).\_\_\_\_\_

Al riguardo, nella pronuncia da ultimo richiamata, la Corte di legittimità ha fissato il principio per il quale il giudice di merito deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro, logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, attraverso un completo esame delle prove raccolte e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.\_\_\_\_\_

Orbene, nel caso di specie, risulta accertata la violazione, da parte dell'odierno attore, degli obblighi derivanti dal Codice della Strada –nello specifico, dell'obbligo di precedenza imposto dall'art. 154, comma 3 lett. c) del C.d.s., in virtù del quale il conducente, nella manovra di immissione nel flusso della circolazione, deve dare la precedenza ai veicoli in marcia normale-, mentre non può giungersi ad analoga conclusione per quanto riguarda la convenuta.\_\_\_\_\_

E infatti.\_\_\_\_\_

L'attività compiuta dagli agenti accertatori in relazione al sinistro per cui è causa –il verbale stilato dalla Polizia Locale di Novara intervenuta *in loco* è stato acquisito successivamente ai disposti interpellato della convenuta

e CTU \_\_\_\_\_, a seguito della quale \_\_\_\_\_ è stato contravvenzionato, appunto, per la violazione dell'art. 154, comma 3 lett. c) del C.d.s., non ha rilevato comportamenti illeciti da parte della convenuta, mentre, dalle complessive emergenze probatorie così come delineatesi nel corso del procedimento, documentali (vedasi il richiamato rapporto dell'organo accertatore) ed orali (interrogatorio formale della convenuta), si evince –come da dichiarazioni rese dallo stesso attore agli agenti intervenuti nell'immediatezza del sinistro- che il veicolo condotto dalla convenuta

aveva rallentato prima della collisione con il velocipede attoreo, e che l'impatto era avvenuto quando la vettura della stessa si trovava a metà delle strisce pedonali, e, quindi, in fase dinamica (di marcia).\_\_\_\_\_

Quanto alla condotta concretamente tenuta dall'attore, si osserva che quest'ultimo ha dichiarato agli agenti intervenuti che, al momento del sinistro, proveniva dal lato civici dispari della Via A. Costa, e doveva attraversare la stessa per recarsi verso il lato civici pari: alla luce di tali dichiarazioni, appare evidente che la manovra posta in essere abbia concretato l'ipotesi legislativa (correttamente valutata dall'organo accertatore) della "immissione nel flusso della circolazione", la quale consiste nell'inserimento di un veicolo nella corrente di traffico, provenendo da una posizione di fermata ovvero di sosta, oppure da una corsia di accelerazione, tagliando una corrente veicolare diversa da quella percorsa. Poiché tale manovra può provocare il turbamento del traffico, e con esso intralcio o pericolo per gli altri veicoli in marcia normale, al conducente che l'esegue è imposto l'onere di accertare, prima dell'inizio della manovra stessa, che non sopraggiungano veicoli favoriti, ai quali concedere la precedenza, e di continuare l'ispezione della strada durante tutto lo svolgimento della manovra in questione.\_\_\_\_\_

Il conducente che intenda immettersi nel flusso della circolazione partendo da una posizione di sosta o di fermata non deve oltrepassare il limite della carreggiata, dove il flusso si svolge, sino a quando l'inserimento non si presenti libero e agevole, e senza che gli altri utenti della strada siano costretti a ricorrere a manovra di emergenza.\_\_\_\_\_

Alla luce delle osservazioni che precedono, deve pertanto ritenersi che il sinistro è avvenuto esclusivamente in conseguenza della repentina manovra messa in atto \_\_\_\_\_, il quale ha omesso di rispettare le norme sulla precedenza, e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento \_\_\_\_\_, la quale è dunque esonerata dalla presunzione di



colpa prevista dall'art. 2054, 2 comma c.c., e non è, pertanto, tenuta a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ. VI, 19.02.2014, n. 3876).

Nulla può quindi essere riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento del danno, incumbendo unicamente su di lui la responsabilità nella causazione del sinistro, sicchè la relativa richiesta deve essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, tenendosi peraltro conto dei parametri generali stabiliti dall'art. 4 del D.M. 55/2014, ponendosi altresì a carico di parte attrice le spese della CTU definitivamente liquidate nella misura di Euro 500,00, oltre accessori di legge, con decontazione dell'importo già corrisposto *pro quota*.

Con clausola ex art. 282 c.p.c.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore

condanna l'attore alla rifusione delle spese legali in favore dei convenuti

e , che, per quanto in motivazione, si

liquidano, per ciascuno dei convenuti, nel complessivo importo di Euro 990,00 a titolo di compenso professionale.

Pone altresì a carico di parte attrice le spese della CTU , definitivamente liquidate nella misura di Euro 500,00, oltre accessori di legge, con decontazione dell'importo già corrisposto *pro quota*.

Con clausola ex art. 282 c.p.c.

Novara, 12.01.2019

UFFICIO DEL GIUDICE  
DI PACE DI NOVARA

Depositato in Cancelleria

Oggi



Il Giudice di Pace

Dott. Andrea Mario Busca

12 GEN. 2019

Il Direttore

Amministrativo

Dott.ssa M. Daniela Erbetta